

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 26 DEL 25/01/2018**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI NIDI DI HAUMETOPOEA PITYOCAMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) PRESENTI PRESSO IL PARCO DI RONCOLO IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

Servizio Pianificazione Territoriale

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2018 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato rinviato al 28/02/2018;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

la Provincia di Reggio Emilia è proprietaria, fra gli altri, del parco pubblico di Roncolo, in Comune di Quattro Castella, e il predetto parco, anche per la vicinanza con la città, oltre a mantenere la propria valenza naturalistica, ha via via assunto il connotato di parco pubblico a forte presenza di utenza ricreativa e festiva;

a seguito di sopralluogo svolto dal personale del Servizio Pianificazione Territoriale, si è riscontrata la presenza di nidi di larve di *haemetopoea pityocampa* (processionaria del pino), una farfalla che si sviluppa su conifere, pini in particolare, che quando fuoriesce dal nido si presenta come un bruco peloso che arreca danni sia alle piante che alle persone e agli animali;

le infestazioni di processionaria del pino rivestono una non trascurabile importanza igienico-sanitaria in quanto a partire dalla terza età le larve portano sul dorso peli urticanti che possono essere facilmente liberati anche nell'aria e trasportati dal vento, venendo così facilmente a contatto con persone e animali, originando reazioni epidermiche e allergiche;

occorre intervenire tempestivamente per la rimozione e smaltimento dei nidi di processionaria presenti sugli esemplari di pino austriaco presenti al Parco di Roncolo;

Richiamati:

- il Codice degli appalti e contratti di cui al D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, art. 42, comma 1, punto 3, lettera e) e comma 5;
- l'articolo 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dal comma 2 dell'art. 7 del D.L. 52/2012 (convertito in L. 94/2012) che sancisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di forniture e servizi di importo

inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- l'art. 1, comma 502 e 503 della legge 208/2015 del 28.12.2015 con i quali sono stati modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e art. 15 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, introducendo la soglia di € 1.000,00 al di sopra della quale è obbligatorio il ricorso al MEPA;

Dato atto che:

per la scelta del fornitore cui affidare la predetta fornitura si procede ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016, nonché dell'art. 42, comma 1 punto 3 lett. e) e comma 5 del Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti rivolgendosi ad operatori economici attivi nel campo della manutenzione del verde, ai quali è stata inviata una richiesta di preventivo;

l'indagine di mercato, prot. n. 543 del 10/01/2018 e prot. 755 del 12/01/2018, è stata effettuata nei confronti delle seguenti imprese, fissando come termine di presentazione delle offerte il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 12.00:

Mastro verde s.a.s. - Reggio Emilia,
Tuttoverde - Rubiera,
L'Ovile s.c.r.l. - Reggio Emilia,
La Vigna soc. coop. Sociale – Reggio Emilia,
Il Ginepro soc.coop – Castelnuovo Monti,
Nonsoloverde srl – Reggio Emilia,
Crisoperla s.a.s. - Reggio Emilia,
Impresa reggiana di giardinaggio srl – Reggio Emilia

entro il termine fissato, è pervenuto un solo preventivo da parte della Coop. Sociale Il Ginepro di Castelnuovo ne' Monti, acquisito al PG al n. 1217 del 17/01/2018, per un importo di euro 529,00 Iva esclusa, integrato con nota acquisita al PG al prot 1382 del 18/01/2018;

in data 18/01/2018 - fuori termine - è pervenuto altresì un ulteriore preventivo da Crisoperla s.a.s. di Reggio Emilia, acquisito al PG al n. 1299 del 18/01/2018, per un importo di euro 1.250,00 Iva esclusa;

Preso atto dell'urgenza dell'operazione di rimozione dei nidi di processionaria, che induce ad intervenire tempestivamente con affidamento diretto, in quanto la favorevole situazione climatica comporta l'afflusso di visitatori, tra cui bambini;

Ritenuto:

di procedere all'affidamento del servizio sopra indicato in forma diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 nonché dell'art. 42, comma 1 punto 3 lett. e) e comma 5 del Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti, rivolgendosi alla Cooperativa sociale il Ginepro con sede in Castelnuovo ne' Monti in Via Ginepreto, 7, P.IVA 01317880357, per un importo di euro 529,00 al netto di Iva, pari ad euro 645,38 lordo e onnicomprensivo, per lo svolgimento del servizio di rimozione e smaltimento dei nidi di processionaria da n. 15 esemplari di pino austriaco di altezze variabili;

di attestare la congruità della modalità di intervento proposta dalla Coop sociale Il Ginepro con l'ubicazione degli esemplari di pino austriaco da trattare;

di attestare altresì la congruità del prezzo anche in relazione alla comparazione riproporzionata con il corrispettivo pagato per analoga prestazione nell'anno precedente;

Atteso che:

per far fronte al predetto servizio si ritiene di assumere la spesa complessiva lorda di euro 645,38 che trova copertura alla missione 09 programma 05, codice piano dei conti 1030209008, del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio, ed al corrispondente capitolo 1335 che verrà istituito nel PEG 2018, con esigibilità anno 2018;

ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi essendo spese obbligatorie da contratto e che l'impegno è assunto nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato;

l'assunzione del predetto onere è improrogabile essendo finalizzato all'acquisizione di servizi necessari per evitare problematiche igienico-sanitarie e non compromettere i compiti che l'Ente è chiamato a svolgere per legge;

Dato atto che:

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo sopra indicato, nonché direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del decreto stesso è la Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Campeol;

ai sensi dell'art.192 del D.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) il fine che si intende perseguire è quello di garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali presso il Parco Provinciale di Roncolo;
- b) l'oggetto del contratto riguarda la rimozione e lo smaltimento dei nidi di processionaria del pino, la forma del contratto è lo scambio di corrispondenza tra le parti;
- c) le modalità di scelta del contraente avvengono secondo le modalità sopraindicate;

con riferimento all'art. 26 del D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81, le prestazioni in oggetto non prevedono rischi da "interferenze in merito alla sicurezza" in quanto i servizi in oggetto hanno durata continuativa inferiore a cinque uomini-giorno, e non comportano rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, e non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza;

il C.I.G – codice identificativo di gara è così determinato: ZF721C8A5C;

si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità

tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,

D E T E R M I N A

di affidare, per i motivi in narrativa indicati, il servizio di rimozione e smaltimento dei nidi di processionaria del pino presso il Parco di Roncolo di Quattro Castella, alla Coop. sociale "Il Ginepro", con sede a Castelnovo ne' Monti in via Ginepreto, 7, P.IVA 01317880357, secondo il preventivo di spesa indicato in narrativa;

di autorizzare la spesa complessiva lorda di euro 645,38, con esigibilità 2018, che trova copertura alla missione 09 programma 05, codice piano dei conti 1030209008, del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio, ed al corrispondente capitolo 1335 che verrà istituito nel PEG 2018, con esigibilità anno 2018;

di dare atto che:

ai sensi dell'art.192 del D.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) il fine che si intende perseguire è quello di garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali presso il Parco Provinciale di Roncolo;
- b) l'oggetto del contratto riguarda la rimozione e lo smaltimento dei nidi di processionaria del pino, la forma del contratto è lo scambio di corrispondenza tra le parti;
- c) le modalità di scelta del contraente avvengono secondo le modalità sopraindicate;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 sopra indicato, nonché direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del decreto stesso è la Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, arch. Anna Campeol;

con riferimento all'art. 26 del D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n.81, le prestazioni in oggetto non prevedono rischi da "interferenze in merito alla sicurezza" in quanto i servizi in oggetto hanno durata continuativa inferiore a cinque uomini-giorno, e non comportano rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, e non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza;

l'operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, approvato con deliberazione di Giunta n. 23 dell'11/02/2014 e pubblicato sul sito dell'amministrazione provinciale, tenuto conto che la violazione da parte del contraente degli obblighi di cui sopra costituisce motivi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

il C.I.G.– codice identificativo di gara è così determinato: ZF721C8A5C;

si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Reggio Emilia, lì 25/01/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Pianificazione Territoriale
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma